

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942 | Numero 64 | Data 16/12/2019 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DELLA LEGGE N. 221/2012 SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PARTE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL)

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2019 addì 16 del mese di Dicembre alle ore 19.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

| Nominativo: | Presenza | Nominativo: | Presenza |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| DELMIGLIO ELIA | SI | PAGANI MASSIMO ANTONIO GABRIELE | SI |
| BENELLI PAOLA RACHELE | SI | PARAZZINI MARIA GRAZIA | SI |
| BIGNAMI GIANTERESIO | SI | PARMESANI FLAVIO | SI |
| CAPELLI ROMINA | NO | PESATORI FRANCESCO | SI |
| CAPUTO LUIGI | SI | RIZZI BEATRICE | SI |
| COBIANCO MARTA ALICE | SI | ZANI GIUSEPPE TIBURZIO | SI |
| CONCORDATI GIANFRANCO | SI | | |
| DRAGONI ALESSANDRO | SI | | |
| GALUZZI MARIAGRAZIA | SI | | |
| MUSSIDA PIERO | SI | | |
| NAVA ORIANNA | SI | | |

Totale presenti: **16** Assenti : **1** Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Sono presenti in Aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Mussida, Nava, Ferrari, Peviani e Ressegotti.

La Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Beatrice Rizzi, prima che inizi l'illustrazione dell'argomento oggetto del presente punto all'Ordine del Giorno, informa i Consiglieri Comunali dell'avvenuta presentazione di "emendamenti" (allegati al presente atto) alla proposta di deliberazione "de quo agitur" a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Baron ai sensi dell'art. 38, comma 5 del vigente "Regolamento di Consiglio Comunale".

(n.d.r.: si riporta di seguito il testo dell'art. 38 comma 5 del vigente Regolamento di Consiglio Comunale:

....OMISSIS... "In caso di emendamenti proposti in sede di Commissione consiliare permanente e dalla stessa approvati, il segretario della commissione, responsabile del competente servizio, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale e ne cura con urgenza l'istruttoria corredando tale/i emendamento/i con il relativo parere ed inserendolo agli atti del Consiglio comunale".

La Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Beatrice Rizzi invita pertanto il Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Baron ad illustrare gli emendamenti approvati in Commissione Consiliare precisando che sugli stessi è stato espresso il parere "favorevole" del Responsabile di Servizio.

L'Arch. Baron illustra ai Consiglieri Comunali le modifiche soppressive/integrative proposte alla Relazione ex art. 34 L. n. 221/2012 su indicazione della società di consulenza incaricata dalla Amministrazione Comunale.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

All'esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, la Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Beatrice Rizzi, espletate le procedure di rito, invita, preliminarmente, i Consiglieri Comunali a votare sugli emendamenti proposti ed approvati in Commissione Consiliare Permanente per come illustrati dal Responsabile del servizio LL.PP. Arch. Baron.

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 16

Pertanto con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano e proclamata dalla Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva le proposte emendative presentate dandosi pertanto atto che la Relazione ex art. 34 L. n. 221/2012 allegata alla proposta deliberativa agli atti e di seguito riportata è comprensiva degli emendamenti testè approvati.

Segue il testo della proposta deliberativa come di seguito:

Premesso che:

- Secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi" come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale";

- Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali;
- La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi;
- Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- a) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di **società miste** il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/201;

Nondimeno tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare;

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008;

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing;

La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti”;

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;

Dato atto che:

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Casalpusterlengo è:

- n. 710 punti luce di proprietà comunale
- n. 1744 punti luce di proprietà Enel Sole S.r.l.

Il servizio pubblica illuminazione nel Comune di Casalpusterlengo è attualmente gestito come segue:

- per quanto riguarda gli impianti comunali il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 77 del 19/12/2016 la relazione ex art. 34, comma 20, della legge n. 221/2012 sull'affidamento del servizio di pubblica illuminazione , alla quale si è data attuazione mediante la determinazione del settore LL PP n. 77 del 19/12/2016, avente ad oggetto l'adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio luce 3;
- per quanto riguarda gli impianti di proprietà di Enel Sole, questi ultimi sono gestiti sulla base di un contratto scaduto nel lontano 1978 e, da allora, tacitamente rinnovato (pertanto trattasi di “gestione di fatto” in quanto, come è noto, il tacito rinnovo rende nulli i contratti pubblici);

Stante la necessità che il Comune sia proprietario dei punti luce al fine di poterne mettere la gestione a gara, è stata avviata, con deliberazione consiliare n. 26 del 29/7/2013, ai sensi del D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578, la procedura di riscatto della proprietà di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale appartenenti ad Enel Sole srl;

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione in capo ad Enel Sole è infatti elemento ostativo insuperabile all'adeguamento della gestione alla normativa europea, in particolare per quanto riguarda le forme di affidamento del servizio; non è infatti possibile selezionare un operatore privato – e nemmeno procedere ad un affidamento *in house* – diverso da Enel Sole per l'impossibilità di utilizzare, operare ed intervenire su impianti di proprietà non comunale;

La procedura di acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società Enel Sole, ex D.P.R. 902/1986, sulla base dei criteri fissati dall'art.24 RD 15/10/1925 n.2578, è giunta alla fase conclusiva nel modo seguente:

- su richiesta dell'amministrazione comunale, in data 5/11/2015, atti comunali n. 2019, Enel sole ha comunicato che il valore contabile degli impianti, definito secondo i criteri disposti dall'art.25, comma 6 D.L. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012 risultava pari ad € 224.918,63;
- con successiva nota di Enel Sole del 27/01/2016, in atti comunali n. 1409, è stato trasmesso al comune il valore residuo industriale degli impianti, quantificato in € 429.737,22;
- a fronte di ciò, l'Amministrazione comunale comunicava ad Enel Sole, in data 3/08/2016, prot. n. 14930, la propria stima degli impianti, in virtù della quale è stato formalmente offerto da parte del

- Comune l'equo indennizzo di € 85.238,18 oltre IVA ai sensi di legge, determinato a seguito di perizia di stima redatta da tecnico esperto nominato dal Comune;
- ENEL sole ha presentato le proprie controdeduzioni alla perizia di stima predisposta dal comune con nota del 9/08/2016, in atti comunali n. 15415, nella quale si contesta il criterio di stima adottato da parte del comune;
 - Con nota del 06/03/2017, in atti comunali n. 5854, il comune di Casalpusterlengo ha presentato le proprie osservazioni alle controdeduzioni di ENEL Sole, riconfermando la correttezza della propria stima pari ad € 85.238,18.

Detto indennizzo non è stato a tutt'oggi accettato da Enel Sole.

Da ultimo, il comune di Casalpusterlengo ha richiesto ad Enel Sole in data 26/11/2019, atti comunali n. 26933, di fornire la consistenza aggiornata degli impianti e, con nota in pari data, in atti comunali n. 26936, il valore industriale residuo degli stessi, riscontrando:

- in data 18/10/2019, la risposta relativa di Enel Sole alla consistenza degli impianti, che assommano a 1.744 unità;
- in data 20/11/2019, atti comunali n. 30268, la risposta di Enel Sole relativa al valore contabile ai sensi del d.lgs. 27/2012, che ammonta ad € 170.709,69.

Tutto ciò premesso, sul fronte della valorizzazione degli impianti, pur considerando la riduzione ad € 170.709,69 del valore contabile pari ad € 224.918,63 precedentemente comunicato da Enel Sole nel corso del 2015, permangono sostanziali differenze tra il valore di stima determinato dal comune nel 2016, fatti salvi gli eventuali successivi aggiornamenti dello stesso per attualizzare il valore alla data odierna e quanto comunicato da ENEL sole con la citata corrispondenza;

Seguirà pertanto l'avvio del procedimento di trasferimento coattivo degli impianti a conclusione del quale sarà possibile il successivo affidamento dell'intera rete e della totalità degli impianti presenti sul territorio comunale;

Visto quanto sopra, il Comune di Casalpusterlengo si propone pertanto, in questa sede, di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL Sole, Ravvisando la necessità e l'urgenza di subentrare nella proprietà e disponibilità degli impianti al fine di far cessare l'attuale servizio di manutenzione e il relativo canone e poter provvedere al più presto all'affidamento della gestione del servizio con l'osservanza delle norme previste dalle leggi in materia;

Infatti occorre considerare che l'assunzione in carico del servizio e degli impianti di I.P. di Enel Sole non può essere subordinata al preventivo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza e sulla quantificazione dell'indennizzo, così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3607/11;

Vengono qui richiamate, a rafforzamento delle decisioni che si sta assumendo con il presente atto, alcune delle conclusioni a cui è giunta l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con propria deliberazione n. 110 del 19/12/2012, secondo cui:

- il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per tali tipi di servizi. La sua gestione deve essere affidata con procedura ad evidenza pubblica, conforme al diritto comunitario ed al codice dei contratti pubblici. Sono da escludere tutte le forme di rinnovo tacito degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (ossia agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 D.L. n 179/2012.

Visto che:

- il comma 20 dall'articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Dato atto che:

- in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta la relazione ivi prescritta al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- per quanto riguarda la **Gestione degli impianti di pubblica illuminazione** “le peculiari esigenze, specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il ricorso al libero mercato per l'individuazione di un soggetto gestore degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale;

Ritenuto che:

- dall'esame del contenuto nella relazione approvanda redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per le forme di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione del servizio in questione;

Considerato che:

- occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune di Casalpusterlengo in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Ritenuto di proporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto che sulla proposta n. 97/2019 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 16

Pertanto con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano e proclamata dalla Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione di cui all'allegato A) "relazione ex art. 34, comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e concernente le modalità di affidamento dei servizio di pubblica illuminazione – parte impianti di proprietà di Enel Sole srl, relazione di conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e definizione degli obblighi di servizio pubblico redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 97**

Ufficio Proponente: **Opere Pubbliche**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DELLA LEGGE N. 221/2012 SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PARTE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Opere Pubbliche)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Baron Alberto

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice;1;13439083
D'AMICO DAVIDE;2;14545552